

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI, 2 SEZIONE CIVILE, IN COMPOSIZIONE
MONOCRATICA, IN PERSONA DEL G.O.T. DOTT.SSA FABIANA
CARLEO**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al N.R.G. ----/2012

TRA

SOCIETA', in persona del legale rapp.te p.t., nonché GRUPPO SOCIETARIO, in persona del legale rapp.te p.t. ed Amministratore Unico Sig. (OMISSIS), rapp.te e difese dall'Avv. (OMISSIS) e dall'Avv. (OMISSIS) e con questi elett.te dom.te in Napoli, al (OMISSIS), presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS).

OPPONENTI**CONTRO**

BANCA, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), elett.te dom.ta presso il loro studio in Napoli, alla Via (OMISSIS)

OPPOSTO

Il Giudice, sciogliendo la riservata in decisione assunta all'udienza del 10.10.2014, letti gli atti, vista l'istanza formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 186-*quater* c.p.c., completata l'istruttoria, così provvede:

Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità di una tale istanza nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante il contrario avviso di una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito (Vedi Tribunale Biella, 14.2.2000, in Giurisprudenza Italiana, anno 2000. Pag. 1194; Tribunale Bari, 21.12.98, Il Foro Italiano, 1998, parte I, pag. 962; Tribunale Trani, 2.8.96, Giurisprudenza Italiana, anno 1997, pag. 374, *etc*). Invero, negare la possibilità di una tale ordinanza nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che sono i prevalenti tra quelli che contengono una domanda di condanna al pagamento di somme di denaro, significherebbe **attenuare le potenzialità applicative dell'istituto e quelle deflative dei giudizi che lo stesso persegue.**

Tuttavia, l'istanza appare non fondata nel merito.

Invero, dalla lettura dell'atto di opposizione, si evince che tra le richieste ivi formulate, non v'è una declaratoria di condanna alle somme illegittimamente versate, bensì domande risarcitorie ovvero di compensazione.

Ne consegue il rigetto dell'ordinanza ex art 186-*quater* c.p.c. la quale rappresenta, come noto, una richiesta di condanna al pagamento di somme accertate e ritenute provate, e dunque una sorta di **decisione anticipata – potenzialmente sostitutiva della sentenza- esecutiva e provvisoria resa possibile dal risultato dell'istruzione.**

La causa appare comunque la causa matura per la decisione, non necessitando di ulteriore istruzione.

P.Q.M.

Denega la richiesta ex art. 186-*quater* c.p.c.

Rinvia la causa all'udienza del 06.11.2015 ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., concedendo alle parti termine fino al 16.10.2015 per il deposito di note conclusionali. Invita i Sigg.ri Avvocati ad inviare una copia delle rispettive memorie conclusionali in formato word al seguente indirizzo di posta elettronica: (OMISSIS)

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Napoli, 24.10.2014

Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Carleo

**Il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy.*